

Ecc.mo T.A.R. Lazio
- Sede di Roma -

RICORSO

PER IL SIG.

Luigi Daniele Lombardo, C.F. LMBLDN92M22M088F, nato a Vittoria (RG) il 22 agosto 1992 ed residente in Butera (CL) alla Via Mangiameli, n. 108, rappresentato e difeso dall'Avv. Giacomo Romano, C.F. RMNGCM89S28F839Q, del Foro di Napoli, giusta procura in calce al presente atto ed elettivamente domiciliato presso il Suo studio sito in Afragola (NA), alla Via I TRV. Arena, n. 2, che dichiara di voler ricevere le comunicazioni e le notifiche a mezzo posta elettronica certificata al seguente indirizzo: giacomo.romano@arubapec.it ovvero al seguente numero di fax: [08118851877](tel:08118851877)

- ricorrente -

CONTRO

Ministero della Difesa, C.F. 80234710582, in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso la cui sede domicilia per legge in Roma, alla Via dei Portoghesi, n. 12

- resistente -

PER L'ANNULLAMENTO

previa sospensione dell'efficacia

- del provvedimento del 15 novembre 2018, con il quale la Commissione competente ha dichiarato la non idoneità del ricorrente alle prove concorsuali di efficienza fisica così come previsto dall'art. 9, comma 5, del bando di concorso, per esami e titoli, per il reclutamento di 2.000 Allievi Carabinieri in ferma quadriennale, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4^a S.S. – n. 38 del 15 marzo 2018;

- del verbale n. 70, pubblicato sul sito www.carabinieri.it, redatto in data 4 dicembre 2018 dalla Commissione esaminatrice del concorso, per esami e titoli, per il reclutamento di 2.000 Allievi Carabinieri in ferma

Avv. Giacomo Romano

Specializzato in diritto amministrativo

www.salvisjuribus.it – giacomo.romano@salvisjuribus.it

PEC: giacomo.romano@arubapec.it

Afragola (NA) – Via I TRV Arena, n. 2

Cell. 331 523 8165

P.IVA 07880501213

quadriennale, con il quale si è proceduto alla formazione delle graduatorie finali di merito dei candidati risultati idonei al termine delle procedure concorsuali;

- della determinazione del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri – Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento prot. n. 61/11-4-1 del 13 dicembre 2018, con la quale sono stati nominati i vincitori e gli idonei non vincitori del predetto concorso;

- della graduatoria definitiva redatta per il concorso di cui all'art. 1, comma 1, lettera c) del predetto bando di concorso, pubblicata sul sito www.carabinieri.it, nella parte in cui non è presente il nominativo del ricorrente;

- delle prescrizioni, pubblicate sul sito www.carabinieri.it in data 14 dicembre 2018, indicanti le procedure per l'incorporamento dei vincitori di concorso del 138° corso allievi carabinieri effettivi;

- di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e/o consequenziali in ogni caso lesivi degli interessi dell'odierno ricorrente ivi incluso il verbale delle prove di efficienza fisica del 15 novembre 2018 recante una idoneità di efficienza fisica limitatamente alla corsa piana di m. 1.000 nonché degli artt. 2, comma 6 e 9, commi 1 e 5 del bando concorsuale citato, dell'allegato "N" al bando di concorso suddetto e delle norme tecniche per l'accertamento delle prove di efficienza fisica dei partecipanti al concorso;

E PER L'ADOZIONE DELLE MISURE CAUTELARI COLLEGIALI

volte all'adozione di ogni provvedimento utile ad ottenere il riesame del provvedimento impugnato ovvero, in subordine, l'ammissione con riserva dell'odierno ricorrente al prosieguo dell'*iter* selettivo predisponendo apposita sessione straordinaria

NONCHÉ PER L'ACCERTAMENTO E LA CONDANNA EX ART. 30 C.P.A.

al risarcimento del danno in forma specifica mediante l'adozione del relativo provvedimento di convocazione dell'odierno ricorrente alla partecipazione alle ulteriori fasi del predetto concorso pubblico nonché, ove occorra e, comunque in via subordinata, al pagamento del danno subito e subendo, con interessi e rivalutazione, come per legge.

Avv. Giacomo Romano

Specializzato in diritto amministrativo

www.salvisjuribus.it – giacomo.romano@salvisjuribus.it

PEC: giacomo.romano@arubapec.it

Afragola (NA) – Via I TRV Arena, n. 2

Cell. 331 523 8165

P.IVA 07880501213

FATTO

Con il bando meglio specificato in epigrafe sono stati indetti i seguenti concorsi pubblici, per esami e titoli, per il reclutamento di 2.000 Allievi Carabinieri in ferma quadriennale così ripartiti: **a)** 1.056 allievi carabinieri in ferma quadriennale, riservato, ai sensi dell'articolo 2199, comma 7-bis, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ai volontari in ferma prefissata di un anno (VFP1) ovvero in rafferma annuale, in servizio; **b)** 452 allievi carabinieri in ferma quadriennale, riservato, ai sensi dell'articolo 2199, comma 7-bis, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ai volontari in ferma prefissata di un anno (VFP1) in congedo ed ai volontari in ferma prefissata quadriennale (VFP4) in servizio o collocati in congedo a conclusione della prescritta ferma; **c)** 460 allievi carabinieri in ferma quadriennale, riservato, ai sensi degli articoli 706 e 707, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ai giovani che non abbiano superato il ventiseiesimo anno di età, per il successivo impiego secondo i criteri di cui all'articolo 17; **d)** 32 allievi carabinieri in ferma quadriennale, riservato ai sensi del decreto legislativo 21 gennaio 2011, n. 11, ai concorrenti in possesso dell'attestato di bilinguismo di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e successive modificazioni.

L'odierno ricorrente ha partecipato al concorso **sub c)** superando con profitto la prova scritta di selezione e, pertanto, è stato ammesso a sostenere le successive prove di efficienza fisica.

In data 15 novembre 2018, il Sig. Lombardo ha, pertanto, effettuato l'esercizio della **corsa piana 1000 m.** riportando un tempo di **03':56"**.

Invero, a pochi metri dal traguardo il Sig. Lombardo, a causa della presenza di irregolarità della pista, è caduto rovinosamente a terra **perdendo brevemente coscienza e riportando lesioni** al polso, all'avambraccio ed al ginocchio destro nonché alla gamba sinistra.

L'odierno ricorrente è, quindi, rimasto a terra privo di sensi e, nonostante l'evento fosse occorso a pochi metri dal traguardo e dal banco

Avv. Giacomo Romano

Specializzato in diritto amministrativo

www.salvisjuribus.it – giacomo.romano@salvisjuribus.it

PEC: giacomo.romano@arubapec.it

Afragola (NA) – Via I TRV Arena, n. 2

Cell. 331 523 8165

P.IVA 07880501213

della commissione esaminatrice, nessuno dei commissari presenti è intervenuto per fornire soccorso.

Ripreso coscienza, l'odierno ricorrente si è rialzato ed a fatica ha completato la corsa, riportando un punteggio **superiore di soli sei secondi** rispetto al tempo limite che in base al bando gli avrebbe consentito di accedere alla successiva prova fisica.

Avvicinatosi al banco della Commissione, il Sig. Lombardo ha chiesto subito di far verbalizzare l'accaduto previa verifica delle condizioni accidentate del terreno nel punto ove si è verificata la caduta e, pertanto, di sostenere la prova in altra giornata d'esame.

Tuttavia, la Commissione – benché avesse assistito alla caduta ed avesse preso atto delle precarie condizioni fisiche del ricorrente a seguito della stessa – si è rifiutata di verbalizzare i fatti per come in concreto verificatisi ed ha valutato negativamente la prova.

Una volta rientrato negli spogliatoi per la vestizione, il Sig. Lombardo ha fotografato le lesioni riportate (cfr. **Allegato 10**).

Nel pomeriggio – a seguito di continui malori al torace – si è poi recato al Pronto Soccorso del Polo Ospedaliero Santo Spirito, che preso atto della presenza di escoriazioni al <<polso e avambraccio destro, ginocchio destro e gamba sinistra>>, lo ha sottoposto ad accertamenti che hanno evidenziato una <<sincope vaso-vagale>> causata dal forte impatto sul terreno (cfr. **Allegato 11**).

Pertanto, già dalla suesposta rappresentazione fattuale, si evince chiaramente che l'odierno ricorrente è stato ingiustamente penalizzato rispetto agli altri candidati poiché il giudizio della Commissione non ha minimamente tenuto conto della caduta verificatasi a causa delle condizioni della pista e delle conseguenti lesioni fisiche riportate che hanno – come ovvio – irrimediabilmente compromesso l'esecuzione dell'esercizio ginnico, a fatica comunque portato a termine.

L'esclusione del ricorrente dalle successive fasi concorsuali ed il comportamento dell'Amministrazione resistente si manifestano illegittimi ed, in quanto tali, meritevoli di censura per i seguenti motivi di

Avv. Giacomo Romano

Specializzato in diritto amministrativo

www.salvisjuribus.it – giacomo.romano@salvisjuribus.it

PEC: giacomo.romano@arubapec.it

Afragola (NA) – Via I TRV Arena, n. 2

Cell. 331 523 8165

P.IVA 07880501213

DIRITTO

I. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 COST. SOTTO IL PROFILO DELLA DISPARITÀ DI TRATTAMENTO - ECCESSO DI POTERE PER IRRAGIONEVOLEZZA, ARBITRARIETÀ, SPROPORZIONALITÀ ED ILLOGICITÀ – VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELLA *LEX SPECIALIS* – VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEL TESTO UNICO PUBBLICI CONCORSI – DIFETTO ASSOLUTO DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE – CARENZA DEI PRESUPPOSTI E TRAVISAMENTO DEI FATTI – INGIUSTIZIA MANIFESTA

1. La prova di idoneità fisica che – a dire dell’Amministrazione resistente – non sarebbe stata superata dal ricorrente, invero, consta di tre esercizi: la corsa piana, le flessioni ed il salto in alto.

In giurisprudenza, la caratteristica delle prove fisico-attitudinali è stata individuata nella verifica del possesso in capo ad un concorrente di una **buona complessione fisica**, nonché di qualità e attitudini fisiche ritenute necessarie ai fini dell’espletamento delle funzioni e dei compiti della qualifica per cui si concorre. Sennonché, trattandosi di esercizi di preparazione atletica, come la corsa, le flessioni ed il salto, **non vi è una soglia oggettiva e precisamente individuabile al di sotto della quale l’esercizio è da ritenersi insufficiente.** Il giudizio di idoneità deve valutare nel loro insieme le prestazioni del concorrente e motivare, sia pur sommariamente, l’esclusione o la ammissione di esso ed, in presenza di situazioni che possono dare adito a valutazioni ambivalenti e contrastanti, il giudizio deve motivare in modo adeguato e non generico le ragioni della valutazione negativa (cfr. **Cons. Stato, sez. VI, 23 maggio 2006 n. 3063**).

2. Nel caso di specie, il giudizio negativo sulla idoneità fisica del ricorrente appare gravemente viziato poiché, come esposto in fatto, il Sig. Lombardo è caduto rovinosamente al suolo a pochi metri dal traguardo perdendo brevemente coscienza e riportando lesioni.

2.1. L’incidente è, invero, avvenuto dinnanzi ai Commissari posti al di là della linea del traguardo che non si sono affatto adoperati per fornire

Avv. Giacomo Romano

Specializzato in diritto amministrativo

www.salvisjuribus.it – giacomo.romano@salvisjuribus.it

PEC: giacomo.romano@arubapec.it

Afragola (NA) – Via I TRV Arena, n. 2

Cell. 331 523 8165

P.IVA 07880501213

soccorso né hanno, poi, verbalizzato l'accaduto, pur essendo stati al riguardo espressamente sollecitati dall'odierno ricorrente.

2.2. Le lesioni riportate dal Sig. Lombardo sono state, poi, dallo stesso fotografate una volta rientrato negli spogliatoi e refertate, poche ore dopo l'esperimento della prova, da una pubblica struttura ospedaliera.

2.3. È, allora, evidente che la Commissione d'esame ha operato in maniera arbitraria poiché non ha minimamente tenuto in considerazione l'infortunio occorso al ricorrente durante lo svolgimento della corsa, esercizio che richiede <<*non solo il possesso di un accettabile stato di salute e di integrità fisica, ma anche di una speciale agilità, nonché destrezza, la quale può essere ridotta o compromessa da uno stato di malore temporaneo*>>, come quello dal quale era affetto il ricorrente al momento della prova (cfr. **T.A.R. Molise – Campobasso, sez. I, 22 ottobre 2008, n. 751**); invero, l'operato della Commissione d'esame appare ancor più illegittimo poiché il verbale della prova nulla riporta in ordine all'infortunio, nonostante sia assolutamente pacifico ed incontestabile che lo stesso sia avvenuto durante la corsa, a pochi metri dal traguardo.

Di tale malore temporaneo ne è, infatti, assoluta conferma il certificato medico in atti rilasciato dal Polo Ospedaliero Santo Spirito - Pronto Soccorso – Medicina d'urgenza, nella parte in cui conferma la presenza di escoriazioni al <<*polso e avambraccio destro, ginocchio destro e gamba sinistra*>> ed evidenzia una <<*sincope vaso-vagale*>> occorsa al ricorrente dopo il forte impatto sul terreno (cfr. **Allegato 11**).

Se l'odierno ricorrente non fosse caduto a terra a pochi metri dal traguardo avrebbe senz'altro concluso l'esercizio in un tempo nettamente inferiore che gli avrebbe consentito di accedere all'esercizio successivo. Ed infatti, nonostante la caduta, l'odierno ricorrente è riuscito comunque a rialzarsi e – pur a fatica - a completare l'esercizio in un tempo di **03':56"**, ossia di soli sei secondi superiore a quello regolamentare.

Ad ulteriore dimostrazione del possesso in capo all'odierno ricorrente delle qualità ed attitudini fisiche necessarie per il reclutamento tra gli Allievi Carabinieri giova evidenziare che lo stesso si è sottoposto alle prove

Avv. Giacomo Romano

Specializzato in diritto amministrativo

www.salvisjuribus.it – giacomo.romano@salvisjuribus.it

PEC: giacomo.romano@arubapec.it

Afragola (NA) – Via I TRV Arena, n. 2

Cell. 331 523 8165

P.IVA 07880501213

di efficienza fisica in possesso del certificato di idoneità all'attività sportiva agonistica per l'atletica leggera in corso di validità rilasciato da organismo all'uopo preposto ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. d) del bando del concorso in oggetto, come risulta dalla documentazione prodotta unitamente alla domanda di partecipazione al concorso ed in possesso dell'Amministrazione.

2.4. Codesto T.A.R. ha, invero, già affrontato una situazione analoga alla presente accordando al ricorrente l'invocato riesame del provvedimento in ragione del fatto che il candidato si era infortunato nel corso della prova.

Invero, è stato affermato che *<<il ricorso appare assistito da sufficiente fumus boni iuris, in ragione di quanto riportato nel referto di pronto soccorso, rilasciato dal Policlinico Casilino poche ore dopo l'esperimento della prova motoria; Rilevato altresì che non risulta aliunde che il ricorrente si sia infortunato in un momento antecedente e che è pertanto ragionevole ritenere che l'incidente sia occorso durante lo svolgimento di uno degli esercizi; Ravvisati i presupposti per l'accoglimento dell'istanza cautelare ai fini del riesame>>* (cfr. **T.A.R. Lazio-Roma, sez. I-Bis, ord. 23 febbraio 2018, n. 1071**).

Pertanto, nel caso in esame, considerato che – pur nel colposo silenzio del verbale – risulta incontestabile che l'infortunio sia accaduto durante la corsa e che risulta parimenti assodato che le lesioni riportate dal Sig. Lombardo in seguito alla caduta hanno negativamente inciso sulla sua prestazione, risulta evidente la fondatezza del presente gravame.

II. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELLA *LEX SPECIALIS* – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO - ECCESSO DI POTERE PER ERRONEITÀ DEI PRESUPPOSTI - TRAVISAMENTO - ILLOGICITÀ - IRRAZIONALITÀ - CARENZA DI ISTRUTTORIA - DIFETTO DI MOTIVAZIONE - MANIFESTA INGIUSTIZIA.

L'art. 2, comma 6, del bando di concorso (rubricato “Requisiti di partecipazione”) dispone, tra l'altro, che: *<<L'ammissione al corso è inoltre subordinata: – al possesso della idoneità psicofisica ed attitudinale da accertarsi con le modalità di cui agli articoli 10 e 11>>*.

Avv. Giacomo Romano

Specializzato in diritto amministrativo

www.salvisjuribus.it – giacomo.romano@salvisjuribus.it

PEC: giacomo.romano@arubapec.it

Afragola (NA) – Via I TRV Arena, n. 2

Cell. 331 523 8165

P.IVA 07880501213

Il bando di concorso ha previsto la non ammissibilità ai corsi per Allievi Carabinieri soltanto ed unicamente per i concorrenti non riconosciuti in possesso dei requisiti di idoneità psicofisica ed attitudinale ed accertati con le modalità di cui agli articoli 10 (accertamenti sanitari) e 11 (accertamenti attitudinali).

L'idoneità psico-fisica del candidato alla frequenza dei corsi per Allievi Carabinieri è accertata secondo i criteri di cui all'art. 10 del predetto bando di concorso ed una eventuale inidoneità nelle prove di efficienza fisica ex art. 9 del bando di concorso non poteva condurre all'emissione di un giudizio di non idoneità o non efficienza fisica del concorrente in quanto tale causa di esclusione non è stata affatto considerata dal predetto art. 2, comma 6, del bando di concorso.

Tra l'altro l'art. 9 commi 1 e 5 del bando del concorso predetto, l'allegato "N" al bando di concorso suddetto e le norme tecniche per l'accertamento delle prove di efficienza fisica dei partecipanti al concorso predetto, sono illegittimi in quanto determinano incertezza e contrasto interno con riferimento al disposto di cui all'art. 2, comma 6, sopra indicato (in tal senso, cfr. **T.A.R. Sicilia – Catania, sez. III, 15 dicembre 2005, n. 2447.**).

Invero, le norme del bando di concorso devono interpretarsi secondo il principio dell'affidamento e nel caso di incertezza, va scelta, comunque, l'interpretazione del bando più favorevole all'ammissione, piuttosto che all'esclusione del candidato, essendo le procedure concorsuali preordinate, nell'interesse stesso della P.A. procedente, a reclutare i soggetti più idonei a ricoprire il posto vacante (cfr. **Cons. Stato, sez. V, 30 maggio 1997, n. 582 e sez. VI, 5 ottobre 1993, n. 703; Cons. Giust. Amm. Reg. Sic., 19 febbraio 1998, n. 52; T.A.R. Lazio - Roma, Sez. II, 14 gennaio 2002, n. 251.**).

ISTANZA ISTRUTTORIA

Ai fini istruttori, si depositano in giudizio, unitamente al ricorso, tutti gli atti richiamati e conosciuti, con espressa riserva di richiedere, in corso di causa, ogni altro mezzo istruttorio che dovesse rendersi necessario.

Avv. Giacomo Romano

Specializzato in diritto amministrativo

www.salvisjuribus.it – giacomo.romano@salvisjuribus.it

PEC: giacomo.romano@arubapec.it

Afragola (NA) – Via I TRV Arena, n. 2

Cell. 331 523 8165

P.IVA 07880501213

In ogni caso, si chiede sin d'ora che Codesto Ecc.mo T.A.R. ordini alla P.A., per esigenze di celerità, di effettività e di concentrazione del giudizio, il deposito, anche ai sensi dell'art. 46 c.p.a., di una **dettagliata relazione sulla vicenda dedotta in contenzioso nonché di ogni altro atto e/o documentato chiarimento** ritenuto utile ai fini del presente giudizio, con riserva, all'esito, di articolare motivi aggiunti.

SUL PERICULUM IN MORA

Da quanto articolato e dedotto, appare evidente la sussistenza del requisito del *fumus boni juris* a sostegno del presente ricorso.

Sussiste, altresì, il pericolo di un pregiudizio grave ed irreparabile a fondamento della richiesta misura cautelare poiché l'esecutività degli atti impugnati preclude al ricorrente la possibilità di partecipare e di vincere il concorso per cui è causa nonché – per l'effetto - di esercitare il diritto alla formazione professionale riconosciuto dall'art. 34 Cost.

SULL'INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO

Costituisce pacifico e consolidato insegnamento giurisprudenziale quello per cui è necessario impugnare anche il provvedimento finale con il quale si definisce la procedura concorsuale (cfr. **T.A.R. Lazio - Roma, sez. I-ter, 19 agosto 2014, n. 9108**) notificandolo ai controinteressati.

Infatti, *<<Nelle procedure concorsuali l'inconfigurabilità di controinteressati può essere utilmente sostenuta solo quando l'impugnazione venga proposta anteriormente all'adozione della graduatoria, mentre nell'ipotesi in cui l'impugnazione venga proposta successivamente all'emanazione dell'atto conclusivo del procedimento, il ricorso va notificato ad ogni controinteressato individuabile dal medesimo atto, poiché, in questa seconda ipotesi, la posizione di controinteressato va individuata 'ad ampio spettro', essendo configurabile non solo rispetto ai vincitori, ma anche rispetto ai candidati idonei>>* (cfr. **Cons. di Stato, sez. VI, 26 gennaio 2015, n. 322**) atteso che, *<<per effetto del richiesto annullamento della graduatoria, essi potrebbero perdere i benefici discendenti dall'acquisita posizione sia sotto il profilo dei punteggi utili per altri concorsi, sia per l'immissione in ruolo in caso di utilizzo successivo*

Avv. Giacomo Romano

Specializzato in diritto amministrativo

www.salvisjuribus.it – giacomo.romano@salvisjuribus.it

PEC: giacomo.romano@arubapec.it

Afragola (NA) – Via I TRV Arena, n. 2

Cell. 331 523 8165

P.IVA 07880501213

della graduatoria>> (cfr. **Cons. di Stato, sez. III, 10 marzo 2015, n. 1232**).

Ebbene, il Sig. Lombardo, al fine di adempiere al sopra esposto di legge, ha inoltrato tramite l'indirizzo PEC del sottoscritto difensore, data 20 dicembre 2018, un'istanza di accesso agli atti resistente, al fine di conoscere l'indirizzo esatto di almeno un soggetto controinteressato cui notificare, ai sensi dell'art. 41 c.p.a., il presente ricorso (cfr. **Allegato 9**); invero, la graduatoria definitiva pubblicata sul sito istituzionale, pur contenendo i nominativi dei candidati ivi utilmente classificati, non permette di individuarli con certezza ai sensi del comma 2 del citato art. 41 c.p.a., atteso che non reca menzione né dei rispettivi luoghi di nascita né dei luoghi di residenza.

Tuttavia, allo stato attuale, **la predetta istanza non ha ricevuto alcun riscontro da parte dell'Amministrazione** e, tuttavia, sussiste l'assoluta necessità di procedere alla notifica ed al deposito del presente ricorso per contrastare efficacemente il provvedimento di esclusione del ricorrente dal concorso in epigrafe.

Pertanto, se l'Amministrazione resistente non dovesse riscontrare l'istanza di accesso ovvero dovesse comunicare i dati richiesti oltre il termine previsto a pena di decadenza per la notifica del ricorso si chiede sin d'ora di considerare ammissibile il presente gravame alla luce della difficile identificazione dei controinteressati in questione nonché dell'orientamento espresso da Codesto T.A.R. secondo cui <<*Il ricorso, pur non notificato ad alcun controinteressato, deve comunque considerarsi ammissibile, atteso che l'obbligo della notificazione ad almeno uno dei controinteressati sussiste solo nel caso che lo stesso sia individuato nel provvedimento impugnato (il che non è riscontabile nella fattispecie)*>> (cfr. **T.A.R. Lazio – Roma, Sez. I-Bis, 13 aprile 2015 n. 5363**).

ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI

In subordine, ove Codesto Collegio ritenga indispensabile eseguire la predetta notificazione, atteso che dalla graduatoria

Avv. Giacomo Romano

Specializzato in diritto amministrativo

www.salvisjuribus.it – giacomo.romano@salvisjuribus.it

PEC: giacomo.romano@arubapec.it

Afragola (NA) – Via I TRV Arena, n. 2

Cell. 331 523 8165

P.IVA 07880501213

definitiva non si evince l'indirizzo esatto di almeno un controinteressato né è possibile ricavarlo attesa la mancata indicazione del luogo di nascita dei candidati, si formula istanza al fine di poter provvedere alla notifica per pubblici proclami, mediante pubblicazione del presente ricorso nell'albo *online* dell'Amministrazione resistente, ex art. 41 c.p.a., stante soprattutto la non agevole individuazione del novero effettivo dei controinteressati controinteressati nonché del numero degli stessi e l'impossibilità di reperire i loro luoghi di residenza al fine di procedere con una notifica tradizionale.

Del resto, rappresenta principio generale, affermato anche da Codesto T.A.R., quello secondo cui in presenza di controinteressati costituisce <<*onere della parte ricorrente provvedere a partecipare il ricorso, ad almeno uno di essi, ovvero, in subordine, chiedere, nel termine decadenziale, l'autorizzazione alla notifica del gravame per pubblici proclami*>> (cfr. sez. I-Bis, 30 agosto 2018, n. 9089).

Per tutto quanto dedotto, essendo il ricorso assistito da *fumus boni iuris* e sussistendo, per le ragioni esposte, il *periculum in mora*, il ricorrente, *ut supra* rappresentato e difeso chiede l'accoglimento delle seguenti

CONCLUSIONI

Voglia l'Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale adito:

IN VIA CAUTELARE

accogliere l'istanza ai fini del riesame del provvedimento impugnato previamente sospendendone l'efficacia ovvero, subordinatamente, disporre l'ammissione con riserva dell'odierno ricorrente alla prosecuzione dell'*iter* selettivo predisponendo apposita **sessione straordinaria**, anche alla luce del granitico orientamento del Consiglio di Stato motivato sulla comparazione degli interessi contrapposti (cfr. **Cons. di Stato, sez. IV, ordd. nn. 1394/2015; 2960/2015; 4772/2015; 4773/2015; 4957/2015; 3899/2017; 1540/2018**)

NEL MERITO ED IN VIA PRINCIPALE

accertata e dichiarata l'illegittimità degli atti impugnati, accogliere il ricorso disponendo l'ammissione del ricorrente al concorso in esame, in

Avv. Giacomo Romano

Specializzato in diritto amministrativo

www.salvisjuribus.it – giacomo.romano@salvisjuribus.it

PEC: giacomo.romano@arubapec.it

Afragola (NA) – Via I TRV Arena, n. 2

Cell. 331 523 8165

P.IVA 07880501213

virtù del suo interesse pretensivo, proiettato in via principale all'ammissione alla successiva fase concorsuale, come risarcimento in forma specifica previsto dall'articolo 2058, co.1 del codice civile, espressamente richiamato dall'articolo 30, co. 2 c.p.a.

NEL MERITO ED IN SUBORDINE

accogliere il ricorso annullando tutti gli atti impugnati e condannando, altresì, l'Amministrazione al risarcimento dei danni patiti e patendi comprensivi di tutti i costi sostenuti dal ricorrente per la partecipazione al concorso e per opporsi all'illegittima esclusione dalla graduatoria.

Vinte le spese di lite e gli onorari del giudizio oltre IVA, CPA e spese generali, **da distrarsi al procuratore antistatario.**

Ai fini del pagamento del contributo unificato si dichiara che la presente controversia verte in materia di pubblico impiego.

Afragola, 10 gennaio 2019

F.to digitalmente
Avv. Giacomo Romano